

ABLE TECH NEWS

Informazioni, Aggiornamenti, Chiarimenti
e Novità Relative Alla Conservazione Elettronica

NEWSLETTER

Numero 1 del 17/02/2025

Nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

Scadenze per conservazione dei documenti di rilevanza fiscale e tributaria

Scadenze per versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

Scadenze per versamento imposta di bollo su libri e registri contabili

Il materiale contenuto nella newsletter è protetto da copyright ed è stato prodotto ad esclusivo uso interno del cliente. Ne è pertanto espressamente vietata, senza previa autorizzazione scritta di Able Tech, la distribuzione a terzi, totale o parziale e con ogni mezzo, dei contenuti del presente materiale per scopi che esulano dall'attività commerciale relativa al software.

Able Tech S.r.l.

Via Mantova, 2/G – 25017 Lonato del Garda (BS)

Tel. +39 030 9650688 – Fax +39 030 81931160

PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981

Cap. Sociale €. 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

1. Pubblicare le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica

Dal 1° aprile 2025 entreranno in vigore le **nuove specifiche tecniche versione 1.9** per la fatturazione elettronica, pubblicate dall'Agenzia delle Entrate in data 30/01/2025.

Gli aggiornamenti introdotti sono i seguenti:

- Aggiunto il tipo documento TD29 per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate della omessa o irregolare fatturazione.

In particolare, con questo tipo di documento il cessionario/committente potrà comunicare all'AdE la mancata ricezione della fattura o la ricezione di una fattura irregolare, in riferimento a violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in poi (obbligo previsto dall'art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/97).

Più in dettaglio, l'operatore che non ha ricevuto fattura entro 90 giorni dal termine entro il quale questa doveva essere emessa o da quello in cui è stata emessa la fattura irregolare dovrà compilare l'XML con codice TD29 e inviarlo all'Agenzia delle Entrate evitando così di essere sanzionato.

Di conseguenza, il documento TD20 "Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture" sarà destinato alle sole regolarizzazioni in caso di:

- omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore nelle operazioni soggette a inversione contabile.
- acquisto intracomunitario, ove il cessionario o committente non abbia ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione o abbia ricevuto un documento indicante un corrispettivo inferiore a quello reale.
- Aggiornata la descrizione del tipo documento TD20 (Diventa: Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6 c.9-bis d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93).
- Variato lo schema XSD della fattura ordinaria e semplificata per indicare nell'e-fattura il nuovo regime transfrontaliero di Franchigia IVA RF20 (Direttiva UE 2020/285) in vigore dal 1° gennaio 2025.
- Aggiornati i codici valori per le fatture di vendita gasolio o carburante, in accordo alla nuova codifica prevista dall'ADM nella tabella TA13 (Tabella prodotti energetici).
- Aggiornate descrizioni codici errore 00471, 00473 e 00475.

- Modificato il criterio di verifica per i codici errore 00404 e 00409.
- Modificato il controllo codice 00460 per l'eliminazione del limite a 400 euro dell'importo totale della fattura semplificata nel caso in cui il Cedente/Prestatore emetta in regime forfettario (art. 1, c. 54-89, L. 190/2014) o in regime transfrontaliero di franchigia IVA (Direttiva UE 2020/285).

2. Scadenze conservazione fiscali e tributari di conservazione dei documenti fiscali e tributari

Ricordiamo che la conservazione dei documenti informatici fiscalmente rilevanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.m 17 giugno 2014 (che rinvia all'articolo 7, comma 4-ter, del d.l. n.357 del 1994) deve essere eseguita entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Precisiamo inoltre che, secondo la risoluzione AdE n. 46/E del 10 aprile 2017, i documenti rilevanti ai fini IVA devono essere conservati in riferimento all'anno solare di pertinenza.

L'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2024 n. 108 ha stabilito che la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per società di persone, società di capitali, persone fisiche è fissata a 10 mesi dalla chiusura del proprio periodo di imposta.

Pertanto, un soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dovrà ora presentare la dichiarazione dei redditi relativa al 2024 entro il 31 ottobre 2025.

Di conseguenza la data ultima per tale soggetto per effettuare la conservazione dei documenti fiscali e tributari relativi al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 sarà il 31 gennaio 2026 (cioè, entro 3 mesi dalla dichiarazione redditi).

L'obbligo di presentazione della dichiarazione entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio si applica anche ai soggetti con periodo d'imposta infrannuale.

In particolare, per i soggetti con esercizio "infrannuale" le scadenze variano secondo la seguente tabella.

ESERCIZIO	Termine Max Conservazione Documenti IVA (Fatture Emesse e Ricevute - DDT Emessi e Ricevuti- Registri IVA)	Termine Max Conservazione Documenti Esercizio (Libri Contabili, Dichiarazioni, Bilancio, Redditi)
Dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024	Entro il 30/04/2025 devono essere conservati i documenti relativi al periodo 01/01/2024 al 31/12/2024	Entro il 30/04/2025 devono essere conservati i documenti relativi al periodo 01/04/2023 al 31/03/2024
Dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024	Entro il 31/07/2025 devono essere conservati i documenti relativi al periodo 01/01/2024 al 31/12/2024	Entro il 31/07/2025 devono essere conservati i documenti relativi al periodo 01/07/2023 al 30/06/2024
Dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024	Entro il 31/10/2025 devono essere conservati i documenti relativi al periodo 01/01/2024 al 31/12/2024	Entro il 31/10/2025 devono essere conservati i documenti relativi al periodo 01/10/2023 al 30/09/2024
Dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024	Entro il 31/01/2026 devono essere conservati i documenti relativi al periodo 01/01/2024 al 31/12/2024	Entro il 31/01/2026 devono essere conservati i documenti relativi al periodo 01/01/2024 al 31/12/2024

3. Versamento imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti IVA

Con l'introduzione dell'obbligo di fatturazione elettronica, l'articolo 6 del Dm 17 giugno 2014 ha disciplinato l'assolvimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, prevedendo l'obbligo di riportare una specifica annotazione su quelle soggette a tale imposta e disponendo modalità e termini di versamento.

L'annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene valorizzando a "SI" il campo "Bollo virtuale" contenuto all'interno del tracciato record della fattura elettronica.

Periodicamente, l'importo complessivo dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari delegati, all'interno dell'area riservata del portale [Fatture e corrispettivi](#), i dati relativi all'imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse, integrati dall'Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l'indicazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta dovuta.

I soggetti Iva possono dunque verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all'imposta di bollo e, nel caso di omissione dell'indicazione del bollo sulle fatture emesse, possono confermare l'integrazione elaborata dall'Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta.

Se, invece, il contribuente ritiene che una o più fatture elettroniche oggetto dell'integrazione elaborata dall'Agenzia non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, può eliminarle dall'integrazione e fornire le relative motivazioni in sede di eventuale verifica da parte dell'Agenzia.

Se l'imposta di bollo sulla fattura elettronica non raggiunge una certa soglia, il pagamento può avvenire successivamente rispetto alla scadenza prevista, senza essere soggetti a interessi e sanzioni.

Precisamente:

- se l'imposta dovuta per le e-fatture emesse nel primo trimestre dell'anno non supera 5.000 euro è possibile pagare entro il termine fissato per versare l'imposta del secondo trimestre;
- se l'imposta complessivamente dovuta per le e-fatture emesse nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro, la stessa può essere pagata entro il termine fissato per versare l'imposta relativa al terzo trimestre.

Queste le scadenze per il pagamento dell'imposta:

PERIODO	SCADENZA	NOTE
IV TRIMESTRE 2024 (da ottobre a dicembre)	28 febbraio 2025	
I TRIMESTRE 2025 (da gennaio a marzo)	31 maggio 2025	Se nel I trimestre l'ammontare è inferiore a 5.000 euro, il versamento può essere rimandato alla scadenza del trimestre successivo
II TRIMESTRE 2025 (da aprile a giugno)	30 settembre 2025	Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre
III TRIMESTRE 2025 (da luglio a settembre)	30 novembre 2025	
IV TRIMESTRE 2025 (da ottobre a dicembre)	28 febbraio 2026	

N.B. Se la scadenza per il pagamento dell'imposta di bollo è un giorno festivo, viene "slittata" al primo giorno lavorativo successivo.

Able Tech S.r.l.

Via Mantova, 2/G - 25017 Lonato del Garda (BS)

Tel. +39 030 9650688 - Fax +39 030 81931160

PEC: abletech@pec.it - C.F. / P. IVA: 02355260981

Cap. Sociale € 200.000,00 i.v. - Registro Imprese di Brescia REA 442891

4. Assolvimento dell'Imposta di Bollo relativa all'Anno 2024 su Libro Giornale per il Libro Inventari

Come disposto dall'Art. 6 del DMEF del 17 giugno 2014, entro 120 giorni dalla chiusura dell'Esercizio deve essere assolta l'Imposta di Bollo sulle scritture contabili relativa all'esercizio precedente, tramite modello F24 telematico con codice tributo 2501. Il calcolo dell'Imposta si basa sul numero di registrazioni prodotte.

Imposta di Bollo 16,00 euro ogni 2.500 Registrazioni Contabili per:

- SPA - Società per azioni
- Società in accomandita per azioni
- SRL - Società Responsabilità Limitata
- Società consortili a responsabilità limitata

Imposta di Bollo 32,00 euro ogni 2.500 Registrazioni Contabili per:

- Imprenditori commerciali individuali
- SNC - società di persone
- cooperative (comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo)
- mutue assicuratrici
- consorzi, enti e associazioni

La scadenza per il versamento dovrà essere calcolata sommando 120 giorni al termine dell'esercizio, come negli esempi indicati di seguito:

Inizio Esercizio	Fine Esercizio	Scadenza
01/01/2024	31/12/2024	30/04/2025
01/04/2024	31/03/2025	29/07/2025
01/07/2024	30/06/2025	28/10/2025
01/10/2024	30/09/2025	28/01/2026

Come sempre, siamo a disposizione di coloro che necessitano di chiarimenti.